

COMUNE DI LIVORNO

ACCORDO CONTRATTUALE

PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARI E DI
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER NON AUTOSUFFICIENTI
DELLA ZONA – DISTRETTO LIVORNESE

L'anno duemilavent (202_) e questo di'

del mese di

in Livorno.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Azienda USL Toscana Nord Ovest (AUSL TNO), con sede legale in Pisa,
via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I. 02198590503), di seguito denominata AUSL
TNO, rappresentata dal Direttore della Zona – Distretto
Livornese_____

_____, nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti
delle deleghe conferiteli dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale con la deliberazione n. 1089 del 28.12.2020, domiciliato per la carica
presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula ed agisce non in
proprio, ma in esecuzione della delibera del direttore generale n. 358 del 21
maggio 2020;

E

Il Comune di Livorno con sede legale a Livorno, Piazza del Municipio 1, Codice Fiscale 00104330493, quale Capofila dell'Associazione dei Comuni della Zona Livornese in forza della Convenzione disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di Assistenza socio sanitaria dei Comuni della Zona Livornese sottoscritta in data 29/11/2022 per un triennio ai sensi dell'art. 30 del TUEL dai medesimi e dall'AUSL TNO , legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 /08/2000 e dall'art. 49 dello Statuto, dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, _____ nata il _____ a _____ e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione della determinazione n. del ;

E

_____ con sede legale in _____

– CF/P.IVA _____, in persona del proprio legale rappresentante

_____, nato a _____, il _____, in qualità di Legale

Rappresentante;

Premesso che

- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per

l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;

- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dal presente accordo;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socioassistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra le strutture residenziali di accoglienza (Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA) e il soggetto assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio sanitari e socio assistenziali (di seguito indicati come servizi competenti) intendono

avvalersi della struttura denominata RSA “ _____ ” ubicata nel Comune di Livorno in _____ per l'erogazione di servizi socio sanitari residenziali a beneficio di persone non autosufficienti, nel rispetto della normativa di riferimento; - la predetta struttura è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ ai sensi dell'art 21 c.1 lett. a) della L.R.T. 41/2005 per la capienza massima di ___ ospiti non autosufficienti ed è stata accreditata ex L.R.T. 82/2009 con Decreto Dirigenziale R.T. n. _____.

Premesso altresì che si intende per:

1. Titolo d'acquisto: il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla RSA scelta dall'assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.
2. Corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto: importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario.
3. Corrispettivo sociale del titolo d'acquisto: importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto corrisposto dal cittadino, ed eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla RSA sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (compartecipazione).
4. Variazioni dello stato di salute: variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla eventuale rivalutazione dell'Unità di

Valutazione Multidisciplinare (UVM) Az. USL TNO e variazioni delle condizioni socio sanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale dello stesso assistito tenuta presso la struttura.

5. Impegnativa- modulo: documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella RSA e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante).
6. Servizi competenti: le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti.
7. Legale rappresentante dell'assistito: la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito.
8. Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP): il progetto elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) sintetizzato nella apposita Scheda. Ai fini della garanzia della personalizzazione dell'intervento e della continuità del percorso assistenziale, la Scheda PAP che l'UVM trasmette alla Struttura deve essere corredata di tutte le schede e le scale somministrate per la valutazione del bisogno secondo il modello previsto dalla normativa regionale vigente, affinché la definizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) da parte della Struttura sia coerente con quanto definito in sede di UVM e concertato con la famiglia.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'Az.USL TNO e l'Associazione dei Comuni della Zona Livornese si avvalgono della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) _____ ubicata in _____ per l'erogazione di prestazioni di assistenza socio sanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere di urgenza, per anziani ultra sessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti e in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisto per modulo “non autosufficienza stabilizzata, tipologia base”.

In caso di necessità prevista dal mutare del PAP di inserimento in moduli assistenziali diversi dal modulo base, compreso il centro diurno, si applicano comunque le disposizioni previste al successivo art. 3. La libertà di scelta dell'assistito è esercitata limitatamente ai posti del modulo base.

La struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il gestore della struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

Art. 2 Obblighi della struttura

La struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui sia affidata, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 9 gennaio 2018 n.2/R si applica quanto previsto dall'art. 19 del medesimo D.P.G.R. 2/R/2018) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti.

Il Direttore, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi socio sanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura; - ad aggiornare tempestivamente, in caso di decesso o dimissioni, il portale RSA di cui al successivo art. 13, per segnalare la disponibilità di posti letto.

Art. 3 Procedure di ammissione

La struttura prende atto che l'assistito in possesso del PAP, dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi socio sanitari territoriali effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha 10 giorni lavorativi di tempo per indicare la struttura prescelta tra quelle accreditate - e che hanno aderito all'accordo contrattuale - presenti nel Portale RSA regionale dell'offerta residenziale toscana di cui al successivo art. 13 e per comunicare la scelta ai servizi competenti.

I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi 2 giorni lavorativi.

La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti.

L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'impegnativa modulo. Esso riporta, tra le informazioni necessarie anche:

- il PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato) contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- l'indicazione del corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto;
- l'indicazione del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto,

La struttura, entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento, si impegna a confermare l'avvenuta ammissione ai servizi competenti, secondo le modalità in essere in ciascuna Zona; procede ad aggiornare, entro lo stesso termine, i dati relativi alla disponibilità dei posti letto sul portale RSA regionale dedicato all'offerta residenziale di cui al successivo art. 13.

La struttura non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito, anche proveniente da altra Zona – Distretto o da altra AZ. USL della Toscana, che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto, compatibilmente con la disponibilità di genere nelle camere plurime e compatibilmente con le tipologie di modulo assistenziale previste dal PAP.

Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno

che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della struttura che dovrà accogliere l'assistito.

Art. 4 Tutela della salute

Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari.

Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai Medici di Medicina Generale (di seguito denominati MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PAP, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.

Allo stesso modo e agli stessi interlocutori la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito, eventuali aggravamenti o nuovi eventi patologici o traumatici subiti dallo stesso, che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l' U V M si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.

La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il Medico Medicina Generale (MMG) dell'assistito o il medico della Continuità Assistenziale;
- c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento dell'ospite con costi non a carico della struttura;
- d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la struttura, né per l'assistito;

- e) in caso di malattia, a prestare all'assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;
- f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal MMG curante dell'assistito, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Az. USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Az.USL stessa e la struttura, senza oneri a carico di questa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Az.USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Az.USL rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Az.USL, senza alcun onere per l'assistito;
- g) su disposizione del MMG curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;
- h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal M M G curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;

j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore socio sanitario territoriale che lo ha in carico;

k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo anticipo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

Art. 5 Organizzazione della vita comunitaria

La struttura si impegna:

- a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e delle abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d'affezione;

- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;

- a consentire l'accesso libero durante le ore diurne (8-20) e a concordare, nelle restanti ore, l'accesso alla struttura da parte di familiari e amici degli assistiti, fatte salve – per il rispetto della privacy – le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti, indicate nel regolamento della Struttura;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato, favorendo, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

Art. 6 Dimissioni

La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale RSA di cui al successivo art. 13.

La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

Art. 7 Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta

Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente accordo, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'Az.USL e da una quota sociale, posta in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

Il corrispettivo di parte sanitaria del titolo d'acquisto è pari a € 54,00 al giorno, così come definito dalla Regione Toscana ex D.G.R.T. 52/2023.

Il corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto - stabilito ai sensi della D.G.R.T 995/2016 per un importo massimo pari ad € 53,50 e definito come previsto dalla medesima D.G.R.T 995/2016 per la Zona Livornese dalla Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n.7/2016 per un importo massimo di € 53,25 - coincide con la quota sociale della retta di

ricovero giornaliera applicata dalla struttura ed è a carico del Comune di residenza dell'assistito, al netto della compartecipazione dello stesso calcolata sulla base dell'ISEE socio sanitario residenziale dell'ospite.

Per un totale massimo (sanitario più sociale) di € 107,25 al giorno.

La quota sociale determinata dalla struttura _____ è pari a € 53,25 (cinquantatre/25) (strutture pubbliche) al giorno, fatte salve eventuali modifiche che la struttura è tenuta a comunicare ai servizi competenti del comune di residenza dell'assistito aggiornando contestualmente il Portale RSA di cui al successivo articolo 13.

L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

Art. 8 Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale. È onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (a mero titolo di esempio: pannoloni e traverse salva-letto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27 /08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della D.G.R.T. n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27 /08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La Struttura si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, D.G.R.T. n. 208/2016).

Art. 9 Corrispettivo sociale del titolo di acquisto

Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d'acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.

Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali

(pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.

Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

L'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell'assistito, è pari al corrispettivo sociale del titolo di acquisto di cui al precedente art 7 (€ 53,25).

La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fideiussione bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla

copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la Struttura, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute, mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

Art. 10 Ricovero ospedaliero e altre assenze

Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in struttura.

Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70 % della quota sociale.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è facoltà della Struttura concordare direttamente con l'assistito il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale a carico dell'assistito stesso.

Art. 11 Pagamento del corrispettivo

La struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il

periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata;

- nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra. Entro lo stesso termine, la struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome ed il codice fiscale dell'assistito, le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci.

- La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in

alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte del Comune.

Il pagamento delle quote sanitarie e sociali viene effettuato, rispettivamente a cura dell'Az.USL e del Comune competente, a mezzo dei rispettivi tesorieri, nel rispetto della normativa riguardante i pagamenti della Pubblica Amministrazione. In attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti pubblici di cui alla normativa vigente, i pagamenti avverranno a mezzo di conto/corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva), acceso presso banche o Poste Italiane Spa tramite bonifico bancario, postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi del conto corrente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati a cura della struttura all'Az.USL Toscana Nord Ovest entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque, entro 7 giorni dall'avvio del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.

Art. 12 Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre a quelli che esercitano l'attività di vigilanza e controllo previste dalla legge, accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal

direttore, dagli operatori della struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

Art. 13 Debito informativo

La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.

La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Az. USL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Ogni tre mesi, la Struttura dovranno inviare al Nucleo Operativo locale competente per territorio della Commissione multidisciplinare di vigilanza dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di cui all'art. 20 c.3 della L.R.T. 41 /2005, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.

La struttura è tenuta, entro 1 giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale

dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR non appena disponibile.

La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia e fermi restando gli obblighi normativi di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art.14: trattamento dei dati personali

La sottoscrizione del presente accordo costituisce a tutti gli effetti di legge l'accettazione da parte della Struttura della nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 da parte di USL Toscana Nord Ovest, titolare del trattamento, per i profili e le attività ivi contemplate e regolate. Il trattamento affidato riguarda la gestione dei dati personali relativi agli Assistiti, compresi nel Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) e nella documentazione, anche clinica, trasmessa alla Struttura. Le informazioni comprendono dati identificativi, anagrafici e di contatto dell'assistito e, quando necessario, di familiari o

tutori, nonché informazioni relative alla situazione socio-economica e allo stato di salute dell'interessato.

La Struttura è autorizzata a trattare i dati trasmessi esclusivamente per le finalità previste dal presente Accordo e per le correlate finalità di assistenza agli Assistiti, per il periodo necessario a perseguire tali finalità e per la durata del presente Accordo. La Struttura non è autorizzato a fornire i dati a terze parti senza la preventiva approvazione scritta del Titolare.

La struttura dovrà inoltre informare l'Azienda USL Toscana Nord Ovest: - di ogni richiesta, ordine e controllo proveniente da parte sia del Garante dei dati personali che dell'Autorità Giudiziaria, osservando i relativi adempimenti; - delle richieste o altre iniziative provenienti dagli interessati cui si riferiscono i dati sottoposti a trattamento, dando evasione alle stesse nel rispetto dei diritti degli interessati;

- dell'eventuale nomina dei soggetti autorizzati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite, secondo specifiche mansioni ed obblighi di sicurezza;
- delle misure di sicurezza adottate, idonee a custodire e controllare i dati – anche a seconda della loro dislocazione -in maniera tale da evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta, tenendo conto delle particolari esigenze dei dati particolari concernenti la salute.

Il Titolare autorizza in via generale la Struttura a ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per lo svolgimento di specifiche attività di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente Accordo contrattuale, comunicando preventivamente all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che può avvalersi della facoltà di opporsi all'affidamento, il nominativo e la funzione di tale Responsabile. La Struttura deve prevedere nel contratto con il nuovo Responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente Accordo o in eventuali future istruzioni del Titolare e resta comunque unico responsabile di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo.

Il Titolare ha diritto di verificare in ogni momento che la Struttura adempia alle istruzioni impartite e rispetti la normativa in materia di tutela dei dati personali verificando le misure di sicurezza adottate, il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento in applicazione delle istruzioni di cui al presente Accordo e il rispetto delle finalità individuate e perseguite dal Titolare.

Qualora si verifichi un incidente di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi evento di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso imprevisto o non autorizzato ai dati personali) riguardante i propri sistemi o quelli dei Sub-Responsabili, il Fornitore dovrà notificare al Titolare per iscritto tale evento nel minor tempo possibile, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo.

Art. 15 Durata

Il presente contratto entra in vigore dalla data dell'ultima firma digitale dello stesso e ha durata triennale. E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, essendo il rinnovo sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, mediante appendice contrattuale sottoscritta da tutte le parti firmatarie del presente ed approvata con formali provvedimenti, secondo la normativa di settore.

Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 16 Inadempienze

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente accordo, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest e a tutte le Aziende U S L – SdS della Toscana ed al Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 17 Risoluzione e recesso

Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;

- in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata ottemperanza al debito informativo di cui all'art.13;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto nel presente accordo.

E' fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

La struttura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso in caso di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

Art. 18 Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 19 Foro competente

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR Toscana.

Art. 20 Domicilio

Ai fini del presente accordo la struttura elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

Art. 21 Modalità elettronica, registrazione e bollo

Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata, viene perfezionato in modalità elettronica.

L'originale del presente accordo verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

Tutte le spese del presente accordo sono a carico della struttura che accetta di sostenerle.

Il presente atto è soggetto all'imposto di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A – Tariffa Parte I del DPR 642/1972. L'imposta di bollo è a carico del gestore della struttura.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Art. 22 Privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità di esecuzione dello stesso e secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Art. 23 Valenza delle condizioni convenzionali

Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Livornese

Comune di Livorno

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile,
_____ come sopra rappresentata, dichiara in

modo specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le disposizioni di tutti gli articoli della presente convenzione e di tutti gli atti da essa richiamati che costituiscono un unico ed inscindibile contesto (vedi anche l'art. 23 del presente atto).

